

FASCICOLO 2



**“Modello di organizzazione, gestione e controllo”
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modificazioni e integrazioni**

Parte speciale

INTRODUZIONE

Edizione di ottobre 2022

Approvazione del Modello 231 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2007

REVISIONI AL MODELLO 231		
n° e data	Capitoli modificati o aggiunti	Pagine
1 - del 23/07/2010	Aggiornamento per : reati informatici delitti contro l'industria e il commercio delitti contro la personalità individuale reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni delitti in materia di violazione del diritto d'autore	23 35 35 18 20 28
2 - del 29/05/2012	Aggiornamento per: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria reati ambientali	31 33
3 - del 01/09/2013	Adeguamento del Modello in linea con le indicazioni della Guardia di Finanza (circolare n. 83607/12) e aggiornamento per: reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare induzione indebita o dare o promettere utilità e corruzione tra privati	Tutte le pagine
4 - del 21/10/2015	Aggiornamento del "Modello" a seguito di nuove disposizioni di legge e cambiamenti organizzativi. Le parti aggiornate riguardano i seguenti punti: Reati a potenziale rischio 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione 2 Reati societari 5 Reato di autoriciclaggio 9 Reati ambientali 13 Delitti contro la personalità individuale	13-15-23 22-30-33 56/59 74/81 90-91
5 - del giugno 2018	Aggiornamento del "Modello" a seguito di nuove disposizioni di legge. In occasione del suddetto aggiornamento è stata modificata la struttura della parte speciale con: il presente fascicolo di introduzione e singole schede per famiglie di reato.	
6 - dei mesi maggio/giugno 2020 Approvato dal CdA il 22/09/2020	Aggiornamento del "Modello" a seguito di nuove disposizioni di legge. L'aggiornamento ha riguardato: 1) la parte fattispecie di reato per quasi tutte le schede - 2) l'introduzione della scheda N reati tributari e nella scheda O - Altri reati: pratiche di mutilazione degli organi genitali	

	femminili – reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati – responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato – reato di contrabbando.	
7 – ottobre 2022	L'aggiornamento ha riguardato solo i reati compresi nelle schede: A – D – E – N – L - O	

INDICE	
DESCRIZIONE	Pagine
Funzione della parte speciale	3
Mappatura delle attività a rischio	3
Reati a potenziale rischio	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	5
Procedure	6
Nuova strutturazione della parte speciale	7
Elenco esemplificativo	10

Funzione della Parte Speciale

L'obiettivo della presente Parte Speciale del Modello è che tutti i destinatari, individuati nella Parte Generale (Dipendenti, Organi Societari, Collaboratori, ecc.), abbiano conoscenza e consapevolezza delle diverse fattispecie di reato a potenziale rischio al fine di adottare, anche in conformità con il Codice Etico ed i protocolli di prevenzione, regole di condotta conformi a prevenire il verificarsi dei reati considerati dal Decreto stesso.

Nello specifico, ha inoltre lo scopo di:

- consentire in fase di mappatura dei rischi l'individuazione, sulla base di una comune e condivisa informazione sulle fattispecie di reato, delle specifiche aree considerate a rischio e dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse. Precisiamo che la valutazione dei potenziali rischi reato si è basata sui risultati dei precedenti risk assessment effettuati alle date di adozione del Modello e successive modifiche/aggiornamenti a seguito dell'introduzione di nuovi reati. Tali riferimenti sono stati ritenuti validi e attuali, in quanto risulta che l'assetto organizzativo, l'operatività e le norme che ne disciplinano l'attività del Fondo non hanno subito significative variazioni;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, ed alle funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Tali elementi hanno costituito (e costituiscono nel caso di assoggettamento al D. Lgs. 231/01 di nuove fattispecie di reato) la base per la realizzazione di quanto indicato nella parte generale del Modello al capitolo 5 "Modello di organizzazione, gestione e controllo".

Mappatura delle attività a rischio

L'individuazione delle specifiche aree considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, costituiscono il punto di partenza per la realizzazione di un'analisi concreta e dettagliata della realtà del Fondo Pensioni Cariplo.

Alla luce delle risultanze è possibile identificare anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve violare per originare la responsabilità amministrativa sanzionabile con le norme del D.Lgs. 231/01.

Tale mappa è destinata a rappresentare la chiave di lettura necessaria per identificare la fonte dei rischi nonché lo strumento base permanente per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

Reati a potenziale rischio

In conformità, con quanto indicato nella parte generale del Modello al capitolo 4 "Aree sensibili" e previsto dall'art. 6 del D.Lgs 231/01, sono state analizzate le attività svolte

all'interno del Fondo, così da individuare quelle che possono considerarsi esposte all'eventualità degli illeciti significativi ai fini del decreto.

La ricostruzione dettagliata delle attività del Fondo, ha consentito di appurare:

- a) in linea teorica ed astratta, nel contesto interna ed operativo del Fondo, le attività a rischio di reato che **possono potenzialmente** realizzarsi in riguardo alle sotto elencate categorie di reati, di cui il Modello dovrà dimostrare la propria efficacia preventiva:
 1. reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)
 2. reati societari (art. 25 ter)
 3. reati di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
 4. reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni e reato di autoriciclaggio (art. 25 octies)
 5. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 25 decies)
 6. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
 7. induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
 8. reati ambientali (art. 25 undicies).
 9. Reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
 10. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)
- b) le fattispecie di reato previste dal Decreto che **non possono** trovare attualmente realizzazione nel contesto operativo e per la particolarità del business del Fondo Pensioni CARIPLO (di seguito Fondo):
 - 10 la contraffazione, alterazione o uso di marchio o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 25 bis del Decreto), un di cui dei reati di falsità (monete e carte di pubblico credito, valori di bollo)
 - 11 delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)
 - 12 delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
 - 13 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
- c) le fattispecie di reato che risultano essere **improbabili o di difficile configurazione** in riguardo al settore/mercato in cui opera il Fondo:
 - 14 delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
 - 15 delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25)
 - 16 abusi di mercato (art. 25 sexies)
 - 17 articolo 10 legge 16 marzo 2006 n. 146 reati transnazionali
 - 18 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)
 - 19 reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)
 - 20 responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 Legge n. 9/2013)

- 21 reato di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)
- 22 delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1) e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1, comma 2)
- 23 delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)
- 24 riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 diodevices)

Per le categorie di reato, indicate ai suddetti punti, l'approccio metodologico è stato quello:

- **punto a)** di determinare il potenziale “*rischio residuo*” per specifica categoria di reato, collocandolo in una fascia di rischio basso – medio – alto. Tutto ciò utilizzando il metodo Control & Risk Self Assessment con riferimento al Modello internazionale Co. So. *Report* (vedi precedenti fascicoli di “*Attività di valutazione dei rischi e dei controlli*”). Tale determinazione è stata propedeutica per costruire le precedenti parti speciali del Modello e l'attuale per la definizione di specifici protocolli di prevenzione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- **punto b)** di indicare, comunque, le fattispecie di reato e relativi protocolli e indirizzi di attuazione; tutto questo al fine di consentire un'informazione preventiva se per ipotesi, in futuro, dovessero realizzarsi i reati di tale fattispecie;
- **punto c)** di descrivere solo le fattispecie di reato, in quanto reati di improbabile o difficile configurazione per la realtà in cui opera il Fondo.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Per i suddetti reati indicati alla lettera a) sono previsti specifici “protocolli e indirizzi operativi di attuazione”, ovvero dei principi che devono essere osservati dalle diverse unità organizzative del Fondo nello svolgimento delle responsabilità assegnate.

Detti protocolli di controllo, predisposti per categoria di reato con l'indicazione: dei possibili ambiti di commissione del reato - dei processi in generale interessati - delle strutture aziendali coinvolte - dei principi organizzativi di controllo e di comportamento – delle procedure a supporto - dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza del Fondo, andranno a rafforzare la parte speciale del Modello.

Tali protocolli di controllo, atti a prevenire azioni di reato, hanno la finalità di declinare i principi generali di comportamento definiti nel Codice Etico e tengono conto, oltre che della cornice normativa e regolamentare vigente anche delle disposizioni emanate dalle associazioni di categoria:

- idonee ad assicurare la necessaria separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- in grado di identificare e gestire i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;

- che stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione dei compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
- che assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- che garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
- che consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

I protocolli di seguito definiti integrano e non sostituiscono le disposizioni della normativa vigente e le procedure aziendali in essere laddove con esse compatibili, come indicato nella parte generale del Modello al capitolo 5 “Modello di organizzazione, gestione e controllo”.

Procedure

Le procedure aziendali devono perseguire lo svolgimento delle attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico.

E' responsabilità di tutte le Funzioni del Fondo coinvolte nelle attività di cui alla procedura, ciascuna nell'ambito della propria competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima, al fine di stimolare gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione della procedura stessa. Le eventuali modifiche/integrazioni apportate saranno tempestivamente comunicate ai soggetti coinvolti.

Qualora si verificano circostanze:

- non espressamente regolamentate dalla procedura;
- che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni;
- tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione della procedura medesima.

è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell'applicazione della procedura di rappresentare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze al Controllo interno del Fondo.

Ciascuna Funzione interna è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Nella procedura devono essere considerati i “principi generali di controllo” che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere individuati nelle:

Responsabilità: l'attribuzione delle responsabilità deve essere ispirata a criteri di efficienza organizzativa, identificazione dei ruoli, univocità del presidio delle attività attinenti al processo.

Separazione delle funzioni/ruoli: le responsabilità devono essere definite e distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche, ai vari livelli della transazione, ed i successivi controlli, in un unico soggetto.

In particolare, i compiti che risultano incompatibili sono:

- l'autorizzazione e la gestione operativa;
- la gestione dei beni materiali/immateriali o la gestione di tesoreria connesse all'attività;
- la contabilizzazione delle operazioni e la relativa reportistica di controllo gestionale;
- il controllo sull'elaborazione gestionale extra – contabile.

Autorizzazioni: devono essere individuati specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni.

Tracciabilità e verificabilità: le operazioni devono essere tracciabili in termini di scelte operative; deve essere previsto un adeguato supporto documentale per assicurarne la verificabilità in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Integrità e completezza dei dati: devono essere garantiti meccanismi di controllo di coerenza e riconciliazioni che assicurino l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

Le condizioni precedentemente indicate costituiscono gli elementi essenziali del sistema di controllo interno inerente il processo oggetto della procedura, finalizzato a garantire un governo efficiente ed efficace dello stesso, nell'ottica di effettiva implementazione della finalità "esimente" del Modello

La Direzione del Fondo e/o le Funzioni interessate dovranno comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza:

- le informazioni richieste a completamento dei protocolli di prevenzione e che sono indicate nelle specifiche sezioni di reato;
- qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti dai protocolli di controllo e dal Codice Etico

Tenuto conto della particolarità organizzativa e strutturale del Fondo diverse delle suddette condizioni sono concentrate nella figura del Segretario, ciò richiederà una maggiore attività di supervisione e monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Novelle normative e risk assessment

Per il presente aggiornamento sono state considerate tutte le novelle normative a partire dal secondo semestre 2020 al mese di ottobre 2022, ritenute rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 e della conformità del Modello organizzativo 231, nonché la valutazione dei rischi reato (risk assessment di).

Di seguito indichiamo in sintesi, per famiglie di reato e specifica parte speciale, gli aggiornamenti effettuati rispetto alla precedente versione del Modello organizzativo 231 (giugno 2020).

Parte speciale A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (art. 24 e 25 del Decreto)

Modificati gli articoli: 316 bis c.p. “Malversazione di erogazioni Pubbliche” – 316 ter “Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato” – ex art.2 legge 898/1986 “Frode ai danni del Fondo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo”.

Parte speciale B

Reati societari (art. 25 ter del Decreto)

Nessuna modifica

Parte speciale C

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)

Nessuna modifica

Parte speciale D

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto) e reato di auto riciclaggio.

Modificati gli articoli del codice penale: 648 “Ricettazione” – 648 bis “Riciclaggio” – 648 ter “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.

Parte speciale E

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

Modificati gli articoli: 615 quater c.p. “Detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – 615 quinquies c.p. “ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” – 617 quater “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” – 617 quinquies “ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”.

Parte speciale F

Reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)

Nessuna modifica

Parte speciale G

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

Nessuna modifica

Parte speciale H

Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)

Nessuna modifica

Parte speciale I

Reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

Nessuna Modifica

Parte speciale N

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

Aggiunto con il Decreto Legge n. 124/2019 e convertito dalla Legge n. 157/2019, entrato pienamente in vigore nel 2021.

Parte speciale J

Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)

Nessuna modifica

Parte speciale K

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)

Nessuna modifica

Parte speciale L

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)

Modificati gli articoli del codice penale; 600 quater "Detenzione materiale pornografico" – 609 undecies "Reato di adescamento minorenni".

Parte speciale M

Delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

Nessuna modifica

Parte speciale O - Altri Reati

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quarter del Decreto);
- Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- Articolo 10 legge 16 marzo 2006 n. 146 reati transnazionali;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto);
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 Legge n. 9/2013);
- Reati di "Contrabbando" (art. 25 sexiesdecies del Decreto).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articoli 25 octies 1 e 25 octies 1, comma 2, del Decreto);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto);

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 diodevicies del Decreto).

oooooooooooooooo

Elenco esemplificativo

Inoltre, per una maggiore comprensione del presente Modello parte speciale, di seguito indichiamo l'elenco esemplificativo:

Enti della P.A.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico o di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative - Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Ministeri, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS Istituto di Vigilanza per le assicurazioni, COVIP, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e assicurazioni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni, Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO, ASL, Enti e Monopoli di Stato e RAI.

Premesso che la presente elencazione degli enti pubblici ha natura puramente esemplificativa, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/01. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio.

In tale ottica si forniscono ulteriori precisazioni in materia.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”.

Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti

che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Vengono quindi definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: poteri deliberativi, poteri autoritativi e poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa".

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un Consiglio di Amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997).

Sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali: Concussione, Corruzione per un atto d'ufficio, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione in atti giudiziari e Istigazione alla corruzione.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinvia all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio

deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;*
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;*
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;*
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.*

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio sono gli stessi indicati al precedente punto.